



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 182 CSAT 09 del 30 novembre 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**Riunione del giorno 30 novembre 2021
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara**

APPELLI

Procedimento 14/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

POL. VIRTUS AVOLA (SR) Avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 con diffida.

Campionato Under 17 Girone "F" Gara: Virtus Avola – Ragusa del 10.11.2021

C.U. n. 154/51 sgs del 12.11.2021

Con tempestivo preannuncio e successivo invio, nei termini, dei motivi la Pol. Virtus Avola per il tramite del proprio difensore ha impugnato la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che: a) non vi sarebbe stato alcun comportamento offensivo e minaccioso, da parte dei sostenitori della Virtus Avola, nei confronti del DDG se non qualche disapprovazione in merito ad alcune sue decisioni; b) non vi sarebbe stata alcuna rissa al termine della gara che avrebbe visto l'introduzione sul terreno di gioco di alcuni sostenitori locali nel corso della quale un calciatore della Virtus Avola avrebbe colpito un calciatore avversario. L'unico reale accadimento, secondo la linea difensiva della reclamante, sarebbe stato un inizio di diverbio intercorso tra due calciatori immediatamente sedato dalla dirigenza di entrambe le società; c) che non sarebbe mai avvenuta la presunta minaccia nei confronti del DDG da parte di un sostenitore della Virtus Avola che a bordo di un motore avrebbe affiancato l'auto di questi e dopo avergli puntato una pistola avrebbe sparato alcuni colpi in aria in quanto nessuno avrebbe sentito detti spari e l'arbitro sarebbe stato accompagnato fino alla propria auto dal dirigente addetto all'arbitro che nulla avrebbe notato.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante produce due dichiarazioni sottoscritte rispettivamente dal dirigente addetto all'arbitro e dall'allenatore del Ragusa.

All'udienza odierna il rappresentante della società, avendone fatta tempestiva richiesta, ha ribadito quanto esposto in reclamo e ha chiesto la rideterminazione in termini più equi della sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure ed ha insistito nell'ammissione dei testi indicati.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova testimoniale poiché il giudizio di appello si svolge solo sugli atti ufficiali e in questa sede possono prodursi solo nuovi documenti che nel caso concreto non possono considerarsi tali le dichiarazioni asseritamente provenienti dal dirigente accompagnatore tesserato per l'odierna reclamante e dell'allenatore del Ragusa e comunque ininfluenti ai fini del decidere.

Nel merito letto il referto di gara che ai sensi degli artt. 61 comma 1 e 62 comma 1 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e in ordine al comportamento del pubblico si rileva che per l'intera durata della gara i tifosi della Virtus Avola hanno tenuto un comportamento protestatario nei confronti del DDG.

Alcuni di essi, inoltre, al termine della stessa sono penetrati sul terreno di gioco a causa di "*una mini rissa*" prontamente sedata nel corso della quale un calciatore, che indossava una tuta della Virtus Avola, colpiva con un calcio al petto un calciatore avversario rimanendo non identificato per essere fuggito subito dopo.

All'uscita dal recinto, riferisce ancora il DDG, i tifosi della Virtus Avola si avvicinavano alla sua autovettura rivolgendo nei suoi confronti ancora una volta degli insulti e dei gesti "*poco consoni*".

E' stato in tale frangente che un ragazzo "passava con un motore accanto alla mia macchina, con una pistola a salve, prima puntandola verso di me, e poi esplodendo 3 colpi in aria scappando successivamente".

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il gravame non può trovare accoglimento e va, pertanto, respinto.

Tuttavia, questa Corte ritiene che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure non sia pienamente congrua in relazione ai gravi fatti denunciati dall'arbitro nel suo referto.

Infatti, ai sensi dell'art. 26 C.G.S. le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

Certamente non può che considerarsi grave per l'incolumità pubblica il fatto che un soggetto estragga una pistola ed esploda, sebbene in aria, dei colpi di pistola, nel qual caso il comma 4 dell'art. citato prevede che nei casi particolarmente gravi unitamente alla sanzione dell'ammenda può essere inflitta alla società anche la penalizzazione di uno o più punti di penalizzazione in classifica, non potendosi tra l'altro ritenere attenuata la responsabilità di quest'ultima non ricorrendo nel caso in esame alcuna delle circostanze previste dall'art. 29 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto in riforma della decisione assunta dal GST infligge alla società la penalizzazione di punti tre in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, in aggiunta alla sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 con diffida irrogata dal GST.

Per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 16/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

CUS PALERMO (PA) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Pirrera Lorenzo.
Campionato Under 16 Girone "A" Gara: Cus Palermo/Terzo Tempo del 14.11.2021
C.U. n. 159/sgs 53 del 16.11.2021

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi il CUS Palermo, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato sig. Pirrera Lorenzo e ne chiede una rideterminazione in termini più equi in quanto, secondo l'assunto difensivo, il predetto calciatore non avrebbe avuto intenzione di colpire il DDG ma ciò sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria nel momento in cui volendo accelerare la ripresa del gioco intendeva passare il pallone all'avversario.

Quando sostenuto sarebbe documentato da un video che viene inviato unitamente ai motivi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile sia la richiesta di audizione dello staff tecnico presente alla gara in quanto il giudizio si svolge solo sulla base degli atti ufficiali di gara sia del video che potrebbe essere utilizzato, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 61 CGS, solo nel caso in cui dimostri che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione e sempreché il video offra piena garanzia tecnica e documentale condizioni queste che non ricorrono nel caso in esame.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi del 1^a comma dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova

circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che: *"Al 14' del 2° t. (è stato espulso) il n.6 Pirrera Lorenzo perché dopo avere fischiato un fallo a centrocampo gli chiedo più volte di restituire il pallone così da far riprendere il gioco, lui allontanandosi lancia il pallone in area verso la mia direzione colpendomi in pieno volto provocandomi leggero dolore durante il resto della partita"*

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali gara.

Non di meno si ritiene che il gravame possa trovare solo parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione nel minimo edittale previsto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 36 del CGS dovendo assimilare il comportamento posto in essere dal Pirrera ad una condotta gravemente irruvidosa nei confronti dell'ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico non emergendo in capo a quest'ultimo l'intenzionalità di colpire il DDG.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Pirrera Lorenzo e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 18/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. MONREALE CALCIO (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Cardinale Antonino.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Monreale Calcio – Oratorio S. Ciro e Giorgio del 14.11.2021

C.U. n. 158 del 16.11.2021.

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'ASD Monreale Calcio per il tramite del proprio difensore impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato sig. Cardinale Antonino e ne chiede una rideterminazione in termini più equi in quanto, secondo l'assunto difensivo, il predetto calciatore non avrebbe adottato alcuna condotta violenta in danno di un avversario ma il tutto sarebbe avvenuto nell'alveo di una normale competizione agonistica trattandosi di un normale contrasto di gioco seppur avvenuto in maniera scomposta.

Quando sostenuto sarebbe documentato da un video che viene inviato unitamente ai motivi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la produzione del video poiché potrebbe essere utilizzato, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 61 CGS, solo nel caso in cui dimostri che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione e sempreché il video offra piena garanzia tecnica e documentale condizioni queste che non ricorrono nel caso in esame.

Nel merito letti i referti di gara che ai sensi del 1° comma dell'art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che: *"Al 10' del 1° t. (è stato espulso su segnalazione di uno degli assistenti) il n.8 del Monreale Calcio che immediatamente dopo l'effettuazione di una rimessa laterale inseguiva un avversario colpendolo con un pugno all'altezza del collo causando dolore ma senza rendere necessario"*

l'intervento del medico"

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali gara.

Non di meno si ritiene che il gravame possa trovare solo parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione nel minimo edittale previsto dall'art. 38 del CGS poiché risulta in atti che il gesto, sebbene violento, non abbia causato ulteriori conseguenze al calciatore avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Cardinale Antonino e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 30 novembre 2021

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA